

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20434/2017 R.G. proposto da:

EDIZIONI NEXT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato
Domenico Siciliano unitamente agli avvocati Mario Mossali,
Mariateresa Sorte;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato;

-controricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato
Luciana Clerici unitamente all'avvocato Laura Cella Bandirola;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 352/2017, depositata il 3 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – La società Edizioni Next s.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. 11720030039401557506, notificata il 2 settembre 2014 da Equitalia Nord s.p.a. su incarico dell'Agenzia delle entrate, per l'importo complessivo di euro 45.569,30, relativo al recupero di IVA e IRAP dell'anno d'imposta 1999, oltre interessi e sanzioni, asseritamente dovute dalla società Radio Centro Sei di Cucchi Maria Grazia & C. s.n.c. e richieste alla ricorrente quale responsabile in solido per effetto della cessione di ramo d'azienda intervenuta il 6 marzo 2001. Veniva altresì impugnato il ruolo n. 2003/300089, reso esecutivo il 17 dicembre 2002, formatosi a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2000 della società cedente.

Si costituivano l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 344/1/15, depositata il 24 giugno 2015, la Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva che la cartella avrebbe dovuto essere notificata alla cessionaria entro il 31 dicembre 2006 e che la notificazione effettuata nel settembre 2014 fosse tardiva. Reputava altresì prescritta la pretesa tributaria, ritenendo applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; rilevava inoltre che non fosse stata dimostrata la preventiva escussione della società cedente prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e che alla cartella non fosse allegata la dichiarazione

Modello Unico 2000 della cedente, né fosse stata fornita prova dell'effettivo omesso versamento dei tributi.

2. – Avverso detta sentenza proponevano separati appelli l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord s.p.a.

La società contribuente depositava le proprie controdeduzioni.

Riuniti i procedimenti, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 352/19/17, depositata il 3 febbraio 2017, accoglieva gli appelli, riformava integralmente la decisione di primo grado e confermava la cartella di pagamento impugnata. La Commissione tributaria regionale riteneva rispettato il termine decadenziale sul rilievo che la cartella era stata notificata alla società cedente il 1° settembre 2003, entro il quinquennio previsto dalla legge, affermando che la notificazione effettuata nei confronti di un coobbligato in solido produceva effetti anche nei confronti degli altri. Veniva esclusa, inoltre, la prescrizione della pretesa, reputandosi applicabile il termine decennale, mentre venivano ritenute infondate le censure concernenti la motivazione della cartella.

3. – Avverso la sentenza di appello, la società propone ricorso per cassazione, affidato a venti motivi.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione.

Il 22 novembre 2017, l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria difensiva nella quale rappresenta che l'Agenzia delle entrate - Riscossione risulta difesa da avvocati del libero foro.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2964 c.c., in

relazione all'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, nonché agli artt. 2948 e 2946 c.c. La ricorrente premette che l'art. 2964 c.c., rubricato «Inapplicabilità di regole della prescrizione», dispone che, quando un diritto deve essere esercitato entro un determinato termine a pena di decadenza, non trovano applicazione le norme dettate in materia di interruzione della prescrizione. Richiama quindi la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, secondo la quale le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Muovendo da tale premessa, sostiene che l'esistenza di un termine decadenziale esclude in radice qualunque effetto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, la circostanza valorizzata dalla Commissione tributaria regionale, rappresentata dalla notificazione della cartella alla società cedente Radio Centro Sei in data 1° settembre 2003, non potrebbe spiegare alcuna efficacia interruttiva nei confronti della ricorrente. Espone che i tributi richiesti riguardano l'anno d'imposta 1999 e che il credito erariale si sarebbe comunque prescritto, essendo decorso sia il termine quinquennale sia, in ogni caso, quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., prima della notificazione della cartella ad Edizioni Next, avvenuta il 2 settembre 2014.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 2964 c.c., in relazione all'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 e agli artt. 2948 e 2946 c.c. La ricorrente assume, in via subordinata rispetto al primo motivo di impugnazione e sulla base delle medesime argomentazioni ivi contenute, che la pronuncia risulterebbe viziata, poiché la Commissione tributaria regionale si

sarebbe pronunciata senza osservare le norme di diritto e, in particolare, senza attenersi alla regola posta dall'art. 2964 c.c. Sostiene che, tenuto conto dell'annualità 1999 cui si riferiscono i tributi richiesti, il relativo diritto di credito doveva considerarsi ormai estinto per prescrizione al momento della notificazione dell'atto impugnato.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., nonché degli artt. 2948, comma 1, n. 4, 2946 e 2964 c.c. Assume che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente applicato la disciplina della cosiddetta conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale prevista dall'art. 2953 c.c., facendo riferimento a pronunce delle Sezioni Unite concernenti crediti consacrati in sentenze passate in giudicato. Sostiene che la controversia riguarda una cartella di pagamento e non un credito accertato con sentenza irrevocabile; pertanto, ad avviso della ricorrente, l'art. 2953 c.c. sarebbe del tutto estraneo alla fattispecie concreta. Deduce inoltre che, trattandosi di IVA e IRAP relative all'anno 1999, dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto si tratterebbe di tributi da pagarsi periodicamente. Saggiunge che la prescrizione risulterebbe comunque maturata anche ove si ritenesse applicabile il termine ordinario decennale, computato dall'anno di presentazione della dichiarazione. Ribadisce che, in presenza di un termine stabilito a pena di decadenza per la notificazione della cartella, non dovrebbe operare alcun meccanismo di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2964 c.c.

1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

In tema di IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019).

Per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti (Cass. n. 10377/2022).

La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il *beneficium excussionis*, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015,

siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c. (Cass. n. 1808/2025; Cass. n. 28057/2019).

Ne consegue che in tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente (Cass. n. 12713/2025).

È, pertanto, sufficiente, ai fini della motivazione dell'atto della riscossione emesso nei confronti del cessionario, l'indicazione della cessione quale titolo della responsabilità solidale azionata (Cass. n. 33217/2024).

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito (Cass. n. 13248/2017).

La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi nella parte in cui ha ritenuto rilevante, ai fini della tempestività dell'azione nei confronti della cessionaria, la notificazione della cartella alla società cedente in data 1° settembre 2003, entro il termine quinquennale previsto dalla legge con riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno 2000 per il periodo d'imposta 1999. Poiché la responsabilità della cessionaria non configura una pretesa tributaria autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito della cedente, tale notificazione ha impedito la decadenza dell'Amministrazione e ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti della coobbligata, ai sensi dell'art. 1310 c.c.

Tuttavia, la motivazione fa esclusivo riferimento alla notifica della cartella alla società cedente in data 1° settembre 2003, senza nulla dire riguardo a eventuali successivi atti interruttivi che avrebbero impedito il maturare della prescrizione decennale nei riguardi della cessionaria, poiché nei suoi riguardi la notifica della cartella qui impugnata è avvenuta il 2 settembre 2014, oltre il termine ordinario se si assume come unico atto interruttivo quello del 1° settembre 2003.

La presenza di ulteriori atti interruttivi che avrebbero fatto seguito alla notifica della cartella del settembre 2003 viene però citata nello svolgimento del processo tra gli argomenti sollevati in sede di appello dall'Agenzia delle entrate (vedi pagina 4, circa la notifica di una cartella avvenuta da parte dell'agente della riscossione in data 12 settembre 2006; argomento ripreso altresì nel controricorso dall'Agenzia delle entrate - Riscossione), mentre l'appello dell'agente della riscossione, così come riportato nello svolgimento del processo, faceva riferimento ad altri atti interruttivi

(a pagina 6 della sentenza si fa riferimento genericamente a «una serie di eventi interruttivi, che Equitalia elenca»).

I motivi sono dunque fondati, non con riguardo all'applicabilità del termine quinquennale alla pretesa tributaria principale, bensì quanto alla mancata verifica dell'esistenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella alla società cedente del 1° settembre 2003

Sotto tale profilo i motivi vanno dunque accolti, demandando al giudice del rinvio, in sede istruttoria, l'accertamento in questione.

Il profilo concernente la prescrizione delle sanzioni irrogate relativamente al dodicesimo motivo sarà esaminato nell'ambito del successivo punto 5.

2. – Con il terzo motivo la società contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione concernente la preventiva escussione del debitore cedente prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Espone che in tutti i precedenti gradi di giudizio aveva sostenuto l'inesistenza del presupposto necessario per l'azione nei confronti del cessionario, consistente nell'infruttuosa preventiva escussione della società cedente e dei relativi soci illimitatamente responsabili. Ricorda che la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto fondata tale censura, rilevando come l'Amministrazione non avesse provato l'infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale. Sostiene che, una volta investita dagli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso qualsiasi esame della questione, pur trattandosi di una specifica eccezione ritualmente riproposta nelle controdeduzioni depositate in entrambi i giudizi di gravame.

Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Assume che il giudice regionale avrebbe pronunciato senza esaminare e valutare correttamente la documentazione versata in atti relativamente alla preventiva escussione della società cedente e dei soci illimitatamente responsabili. Espone che solo nel giudizio di appello Equitalia aveva prodotto una serie di documenti concernenti le intimazioni di pagamento rivolte alla società cedente, verbali di pignoramento mobiliare negativo eseguiti nei confronti della stessa e le notificazioni delle cartelle effettuate ai soci Cucchi Maria Grazia e Mariani Massimo Riccardo. Secondo la ricorrente, la documentazione in questione proverebbe esclusivamente che alla notifica delle cartelle ai soci non era seguita alcuna attività esecutiva nei loro confronti e che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna effettiva escussione del patrimonio dei soggetti obbligati in via principale.

Con il quinto motivo la società contribuente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. Osserva che l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione, in quanto soggetti che agiscono per il recupero del credito tributario, avrebbero dovuto dimostrare la prova dell'infruttuosa escussione dei soci illimitatamente responsabili. Aggiunge che, dagli accertamenti eseguiti dalla stessa contribuente e prodotti nel giudizio di appello, risulterebbe addirittura che uno dei soci, Cucchi Maria Grazia, fosse proprietaria di un'autovettura, circostanza che non sarebbe mai stata contestata in grado di appello.

Con il sesto motivo la contribuente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Identifica tale fatto nell'assenza di preventiva escussione della società cedente e dei soci illimitatamente responsabili. Rileva che la questione era stata

introdotta fin dal ricorso originario, era stata riproposta nelle controdeduzioni di appello e ulteriormente sviluppata alla luce della documentazione prodotta da Equitalia. Assume che la Commissione tributaria regionale non abbia affrontato in alcun modo il tema.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Deduce che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla riforma della decisione di primo grado nella parte in cui quest'ultima aveva escluso la possibilità di agire nei confronti della cessionaria per mancata preventiva escussione del cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva espressamente affermato che l'Amministrazione non aveva provato l'infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale. Assume che la Commissione tributaria regionale abbia eliminato tale statuizione senza indicare le ragioni della diversa conclusione.

2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Cass. n. 5017/2026).

Risulta dunque inammissibile la deduzione del vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), mentre nella specie sussiste un'omessa pronuncia, poiché, effettivamente, nella decisione impugnata non vi è alcuna statuizione riguardante l'eccezione concernente la preventiva

escussione del debitore cedente prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo o su un'eccezione ritualmente devoluti al giudice di merito, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare la questione di diritto, quando essa non richieda ulteriori accertamenti di fatto e risulti infondata, essendo in tal caso inutile la regressione del giudizio alla fase di merito (Cass. n. 5729/2012).

La questione di diritto posta dalla ricorrente può dunque essere scrutinata direttamente in questa sede e risulta infondata alla luce del principio secondo cui il beneficio della preventiva escussione non incide sulla validità della cartella, ma attiene alla fase esecutiva della riscossione.

In tema di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del «*beneficium excussionis*» non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma «*causa petendi*» impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 14736/2021).

La mancata preventiva escussione del cedente o dei soci illimitatamente responsabili, pertanto, non determina la nullità

dell'atto impugnato e non impedisce l'iscrizione a ruolo nei confronti della cessionaria, potendo rilevare, se del caso, solo ai fini dell'opposizione all'esecuzione o della richiesta di sospensione dell'attività esecutiva.

La cartella di pagamento assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo e di intimazione ad adempiere, ma non segna l'inizio della procedura espropriativa, il cui primo atto è costituito dal pignoramento. La sua notificazione non equivale pertanto all'effettivo avvio dell'esecuzione, ferma restando la sua funzione di titolo per la riscossione coattiva (Cass. n. 3923/2025; Cass. n. 5637/2024).

Ne consegue che il terzo motivo, pur individuando correttamente l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale, non può condurre alla cassazione, potendo la questione essere decisa direttamente ed essendo infondata in diritto. Il quarto e il quinto motivo restano privi di decisività, poiché le circostanze relative alle attività esecutive svolte nei confronti della cedente e dei soci non incidono sulla validità della cartella. Il sesto motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta come fatto decisivo una questione processuale e giuridica; il settimo è infondato, risultando la carenza motivazionale superata dalla decisione diretta della questione di diritto.

3. – Con l'ottavo motivo la contribuente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla notificazione della cartella di pagamento alla società Radio Centro Sei in data 1° settembre 2003. Sostiene che la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione sull'assunto che tale notifica fosse stata regolarmente eseguita entro il termine decadenziale previsto dalla legge. Deduce che tale circostanza era stata contestata sin dal giudizio di primo grado e che le amministrazioni resistenti non

avevano mai prodotto la cartella notificata alla cedente né il relativo avviso di ricevimento. Afferma che l'esistenza stessa della notifica sarebbe rimasta del tutto indimostrata e che il giudice regionale avrebbe ommesso di verificare la presenza di qualunque prova documentale attestante il perfezionamento della notificazione.

Con il nono motivo la società contribuente denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. Assume che il giudice regionale abbia ritenuto dimostrata la notifica della cartella al debitore principale benché nessuna prova fosse stata fornita al riguardo. Deduce che l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione erano onerati della dimostrazione della notificazione e che tale prova non sarebbe mai stata acquisita al processo. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe quindi riconosciuto come esistente un fatto mai provato, in contrasto sia con le regole sull'onere della prova sia con quelle concernenti la valutazione delle risultanze processuali.

Con il decimo motivo la contribuente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. Espone che la pretesa tributaria azionata nei confronti della cessionaria presuppone necessariamente che l'Amministrazione dimostri la tempestiva notificazione della cartella alla società cedente. Osserva che l'intera ricostruzione accolta dalla Commissione tributaria regionale si fonderebbe sull'esistenza di detta notifica e sugli effetti che da essa deriverebbero. Sostiene tuttavia che tale circostanza non sarebbe mai stata dimostrata mediante la produzione della cartella originaria o dei relativi documenti notificatori. La ricorrente conclude affermando che la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto provato un fatto decisivo senza che l'Amministrazione avesse assolto il proprio

onere probatorio, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. e invalidità del percorso motivazionale seguito dal giudice d'appello.

3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. n. 6288/2025; Cass. n. 1150/2019).

La ricorrente afferma che la notificazione della cartella alla società cedente sarebbe stata contestata sin dal primo grado, ma non indica in modo puntuale in quale atto processuale, con quali specifiche deduzioni e in quale sede documentale tale contestazione sia stata proposta; e anzi nei motivi del ricorso introduttivo, così come ritrascritti, essa non compare. Un riferimento alla cartella di pagamento che sarebbe stata notificata il 1° settembre 2003 è presente soltanto nello stralcio delle controdeduzioni proposte in appello (pagina 13 e 14 del ricorso per Cassazione).

A fronte dell'allegazione dell'Agente della riscossione circa la novità della questione, la generica affermazione della tempestiva contestazione non consente alla Corte di verificare, sulla base del solo ricorso, né la rituale introduzione della censura nei gradi di merito, né la decisività del fatto denunciato.

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione

che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (Cass. n. 23856/2024; Cass. n. 9637/2017).

Peraltro, la questione della nullità della notifica alla società cedente Radio Centro Sei di Cucchi Maria Grazia & C. s.n.c. costituisce un fatto ulteriore e diverso rispetto alla questione della validità del procedimento di notificazione nei confronti della cessionaria, che in primo grado si assunse tardivo giacché effettuato oltre dieci anni dal termine di decadenza.

Non può dunque trovare applicazione quella giurisprudenza secondo cui il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (Cass. n. 36305/2023; Cass. n. 14285/2021).

4. – Con l'undicesimo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005 e dell'art. 24 Cost. Espone che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento effettuata alla società cedente il 1° settembre 2003 fosse idonea a spiegare effetti anche nei confronti della cessionaria quale coobbligata solidale. Sostiene che il giudice d'appello avrebbe richiamato, a fondamento di tale conclusione, un precedente della Corte di cassazione concernente

una fattispecie di scissione societaria e, dunque, diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, relativa ad una cessione di ramo d'azienda. Deduce che, nell'ipotesi di cessione d'azienda, non esisterebbe alcuna disposizione normativa che attribuisca alla notifica effettuata nei confronti della cedente effetti automaticamente estensibili alla cessionaria né che equipari, quanto agli effetti, la notificazione effettuata all'una o all'altra. Osserva che i principi affermati in materia di scissione societaria si fonderebbero sull'art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sulla peculiare continuità esistente tra società scissa e beneficiaria, situazione che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato dall'esistenza di soggetti autonomi, distinti e reciprocamente estranei. Aggiunge che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con la finalità perseguita dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, il quale mira a garantire al contribuente la conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria. Richiama, a sostegno della censura, orientamenti della giurisprudenza tributaria secondo i quali le notificazioni effettuate al debitore principale e al coobbligato costituirebbero atti distinti e autonomi, ciascuno soggetto al proprio termine decadenziale.

Con il sedicesimo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 c.c., in combinato disposto con l'art. 2964 c.c. La ricorrente censura il richiamo operato dalla Commissione tributaria regionale alla giurisprudenza concernente l'efficacia interruttiva della notificazione della cartella effettuata a una società di persone nei confronti dei soci. Osserva che tale principio riguarderebbe ipotesi nelle quali il debito della società coincide con quello dei soci illimitatamente responsabili, mentre nel caso di specie la pretesa è fatta valere nei confronti di

una società cessionaria distinta dalla debitrice originaria e dotata di autonomia patrimoniale. Deduce che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 1310 c.c., tale disposizione dovrebbe essere coordinata con l'art. 2964 c.c., che escluderebbe l'operatività dell'interruzione della prescrizione allorquando il diritto sia soggetto ad un termine decadenziale per il suo esercizio. Afferma quindi che la Commissione tributaria regionale avrebbe impropriamente attribuito efficacia interruttiva.

4.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossione contro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoi confronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente - soggetto passivo del tributo - elemento costitutivo di quello del cessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che è rispetto al cedente che va accertato che il tributo è dovuto (Cass. n. 15862/2025).

L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata (Cass. n. 29722/2020).

In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14

del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente (Cass. n. 12713/2025).

Né l'art. 2964 c.c. conduce a diversa conclusione. La disposizione esclude l'applicazione alla decadenza delle regole proprie dell'interruzione della prescrizione, ma non impedisce che, una volta tempestivamente esercitato il potere impositivo o riscossivo nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale, gli atti successivi producano gli effetti interruttivi previsti in materia di prescrizione. Restano pertanto distinti il termine decadenziale per la notificazione della cartella relativa alla dichiarazione della cedente e il successivo termine prescrizionale del credito, rispetto al quale trova applicazione, tra coobbligati solidali, l'art. 1310 c.c.

5. – Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., nonché degli artt. 2948, comma 1, n. 4, 2946 e 2964 c.c. Nella specie, la censura viene esaminata limitatamente alla questione della prescrizione delle sanzioni irrogate.

Con il tredicesimo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., nonché dell'art. 2964 c.c., in relazione a sanzioni e interessi. La ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato alle sanzioni tributarie il termine prescrizionale decennale derivante dal giudicato, sebbene nessuna sentenza passata in giudicato fosse intervenuta sulla pretesa fatta valere con la cartella. Richiama l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n.

472 del 1997, deducendo che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni e che il medesimo termine dovrebbe applicarsi anche agli interessi ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Espone che le violazioni contestate si riferiscono all'anno 1999 e che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque maturato, sia avendo riguardo alla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere versati, sia assumendo quale dies a quo l'iscrizione a ruolo del 17 dicembre 2002 o il termine finale per l'attività di controllo automatizzato.

Con il quattordicesimo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce che nei giudizi di merito aveva specificamente eccepito l'intervenuta prescrizione degli interessi richiesti con la cartella ed aveva formulato sul punto una domanda subordinata. Assume che la Commissione tributaria regionale non si sarebbe pronunciata su tale specifica questione, omettendo di esaminare la domanda concernente la prescrizione degli interessi.

Con il quindicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla riforma della decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritta la pretesa tributaria e gli interessi. Evidenzia che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'eccezione di prescrizione della contribuente e che, tuttavia, il giudice d'appello avrebbe riformato tale statuizione senza esplicitare le ragioni del diverso convincimento né svolgere alcuna specifica argomentazione in ordine alla debenza degli interessi. Deduce pertanto che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente o mancante sul punto.

5.1. – I motivi sono fondati nei limiti che seguono.

Il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale non si estende, nella fattispecie, alle sanzioni e agli interessi.

Quanto alle sanzioni tributarie, il termine di prescrizione - indipendentemente dal fatto che siano state comminate contestualmente all'atto impositivo - è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva (Cass. n. 11824/2026).

Quanto agli interessi, il termine è parimenti quinquennale. La disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass. n. 23052/2025).

Come recentemente ribadito (Cass. n. 15413/2026), il Collegio non ignora Cass. n. 32374/2025, secondo cui, in mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi, in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento.

Tuttavia, in sintonia con l'orientamento più volte espresso dalla Sezione (Cass. n. 15413/2026; Cass. n. 7472/2026), va

riaffermata anche nella presente fattispecie la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 16099/2011), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. n. 20600/2011).

Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'*actio iudicati* a termini dell'art. 2953 c.c. Il principio è radicato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 12989/2000 e giurisprudenza ivi citata), che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescizionale di diritto speciale prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario.

Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie questa Corte (cfr. Cass. n. 2095/2023 e giurisprudenza ivi citata) ha avuto modo più volte di osservare che il rapporto di accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale,

dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

La Commissione tributaria regionale, nel riformare integralmente la decisione di primo grado e nel confermare la cartella, ha escluso in modo indistinto la prescrizione dell'intera pretesa, senza esaminare separatamente la diversa disciplina applicabile a sanzioni e interessi e senza pronunciarsi sulla specifica domanda subordinata formulata dalla contribuente. Tale omissione integra il vizio denunciato e impone, sul punto, la cassazione della pronuncia affinché il giudice del rinvio proceda separatamente alla verifica della prescrizione delle sanzioni e degli interessi.

6. – Con il diciassettesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Deduce che l'Agenzia delle entrate non avrebbe mai dimostrato l'effettivo omesso versamento dell'IVA e dell'IRAP da parte della società cedente Radio Centro Sei. Espone di avere contestato sin dal primo grado l'esistenza del debito tributario e sostiene che né l'estratto di ruolo né la documentazione prodotta dall'Ufficio in appello sarebbero idonei a dimostrare l'effettivo mancato pagamento delle imposte. Osserva che la documentazione depositata dall'Agenzia consisterebbe in estrazioni informatiche interne e in riepiloghi relativi alla presentazione di modelli fiscali, dai quali non sarebbe possibile desumere il mancato pagamento delle somme richieste. Sostiene che, essendo l'Amministrazione finanziaria parte attrice in senso sostanziale, spettava alla stessa fornire la prova degli elementi costitutivi della pretesa tributaria.

Con il diciottesimo motivo la contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce che, nonostante l'eccezione concernente l'assenza di prova dell'omesso versamento dei tributi da parte della cedente fosse stata puntualmente formulata nei

precedenti gradi di giudizio, la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla relativa questione. Assume pertanto che la sentenza sia viziata per omessa pronuncia.

Con il diciannovesimo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo. Individua tale fatto nell'asserita mancata dimostrazione dell'omesso versamento dei tributi da parte della società Radio Centro Sei. Deduce che il giudice d'appello non avrebbe preso in considerazione la specifica contestazione relativa all'effettiva esistenza del debito tributario e non avrebbe verificato se la documentazione prodotta dall'Ufficio fosse idonea a comprovare il mancato pagamento dell'IVA e dell'IRAP contestate.

6.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorso richiama il ricorso introduttivo e le controdeduzioni in appello, ma non riproduce in misura sufficiente il contenuto della documentazione sulla quale fonda la censura, né ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo di merito. Non è pertanto consentito verificare, sulla base del solo ricorso, quali specifici elementi probatori sarebbero stati trascurati dalla Commissione tributaria regionale e in che modo essi dimostrerebbero l'inesistenza del debito risultante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione della cedente.

Le doglianze si risolvono, inoltre, nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità al di fuori dei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Quanto alla dedotta omessa pronuncia, il motivo non chiarisce quale autonoma domanda o eccezione decisiva, distinta dalla generale contestazione della pretesa tributaria, sia rimasta priva di esame. Il motivo non chiarisce, inoltre, quali specifici

elementi dedotti nei giudizi di merito sarebbero stati integralmente pretermessi.

Ne consegue l'inammissibilità dei motivi sotto tutti i profili prospettati.

7. – Con il ventesimo motivo la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 24 Cost. Espone che la cartella notificata alla ricorrente sarebbe priva dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa tributaria. Sostiene che l'atto non consentirebbe di comprendere le ragioni del recupero nei confronti della cessionaria, non essendo allegata la dichiarazione della società cedente né altra documentazione idonea a dimostrare il presunto omesso versamento dei tributi. Deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'obbligo di motivazione, assumendo che la cartella costituisca un mero atto esecutivo, mentre nel caso di specie la pretesa deriverebbe da un controllo automatizzato concernente una dichiarazione presentata da un soggetto diverso dalla destinataria della cartella. Aggiunge che l'assenza di un previo avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti richiamati avrebbero determinato una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., non consentendo alla contribuente di verificare la fondatezza della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto

impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. n. 19764/2025; Cass. n. 28570/2019).

Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto della cartella nella misura necessaria a consentire la verifica della denunciata insufficienza della motivazione. La mera allegazione dell'atto al ricorso per cassazione non supplisce all'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.; resta pertanto precluso l'esame della fondatezza della censura.

8. – Il ricorso va dunque accolto limitatamente ai motivi primo, secondo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2026.

La Presidente

Giulia Iofrida